



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39 DEL 29/12/2022

Esame delle osservazioni e approvazione variante non sostanziale n. 5 al vigente PRG, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di dicembre con inizio alle ore quindici e minuti trenta nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, disposta dal Presidente con avviso scritto recapitato a ciascun Consigliere a norma dell'articolo 47 del regolamento del Consiglio comunale. Eseguito l'appello dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, si riscontra:

Cognome e Nome	Presente
1. ALLIOD Mattia - Sindaco	Si
2. CERESA Guglielmo - Vice Sindaco	Si
3. BARELL Roberto - Consigliere	No
4. BIELER Vanda - Consigliere	Si
5. BILLIA Giovanni Augusto Eugenio - Consigliere	No
6. BRIGNOLO Stefano - Consigliere	No
7. CHIAVENUTO Luigi - Consigliere	Si
8. GALLO Andrea - Consigliere	Si
9. LINTY Rebecca Elvira - Consigliere	Si
10. PARODI Manuela - Consigliere	Si
11. SILVESTRI Angelo - Consigliere	Si

Consiglieri assegnati n. 11. In carica n. 11. Presenti n. 8. Assenti n. 3.

Assiste alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor ALLIOD Mattia, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n° 39 del 29/12/2022

OGGETTO: Esame delle osservazioni e approvazione variante non sostanziale n. 5 al vigente PRG, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

Il Consiglio comunale

Richiamata la Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, recante “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”, ed in particolare l’art. 16 (Procedure per la formazione, l’adozione e l’approvazione delle varianti non sostanziali al PRG).

Evidenziato che l’art. 16, commi 2 e 3, della legge regionale 11/1998, recita quanto segue:

“2. Il Comune adotta la variante non sostanziale, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora la variante stessa incida su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della [l.r. 56/1983](#).

3. Il Comune pubblica nell'albo pretorio on-line e nel proprio sito web, depositando in pubblica visione la variante non sostanziale adottata per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente alla pubblicazione, copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, al fine della formulazione di eventuali osservazioni. Chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale.”

Richiamato il vigente strumento urbanistico adeguato alle determinazioni del P.T.P. ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11/1998 mediante approvazione definitiva avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 1874 del 22 novembre 2013, con modificazioni accolte con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta n. 55 del 31 dicembre 2013.

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 10 del 15.06.2017, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale n. 1 al suddetto PRGC;
- n. 05 del 08.03.2018, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale n. 2 al suddetto PRGC;
- n. 16 del 21.05.2020, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale n. 3 al suddetto PRGC;
- n. 26 del 07.10.2021, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale n. 4 al suddetto PRGC.

Dato atto che:

- con Provvedimento dirigenziale n. 5492 del 23.09.2022, recante “Dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di VAS della variante non sostanziale n. 5 al PRG del Comune di Gressoney-Saint-Jean, ai sensi dell’art. 12bis della l.r. 11/1998”, acquisito agli atti dell’Ente al prot. n. 6806 in data 23.09.2022, è stata dichiarata la non assoggettabilità alla procedura di VAS della variante non sostanziale n. 5 al PRG del Comune di Gressoney-Saint-Jean, ai sensi dell’art.12bis della legge regionale 11/1998;
- con nota in data 09.11.2022, prot. n. 9519, il Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura Patrimonio paesaggistico e architettonico, ha rilasciato il parere di competenza, acquisito agli atti dell’Ente in pari data al prot. n. 8936, con il quale, in relazione alla dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di Valutazione Ambientale Strategica stabilita con il sopra citato Provvedimento dirigenziale n. 5492 del 23.09.2022 e all’ottemperanza delle prescrizioni in essa contenute, “si reputa quanto proposto compatibile, nei suoi effetti in fase applicativa, con le esigenze di tutela storica e paesaggistica”, segnalando alcuni rilievi non influenti sui dispositivi della variante non sostanziale, ed

esprimendo parere favorevole all'adozione della variante stessa, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l.r. 06.04.1998, n. 11;

- con propria deliberazione n. 35 del 10.11.2022 si è provveduto all'adozione della variante non sostanziale n. 5 al vigente PRG, ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;
- la sopra citata deliberazione n. 35 del 10.11.2021 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line e nel sito web dell'ente in pubblica visione per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, dal 11.11.2022 al 26.12.2022, nonché è stata trasmessa in data 11.11.2022, con nota prot. n. 9031, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, al fine della formulazione di eventuali osservazioni;
- in data 11.11.2022, con nota prot. n. 9028, è stato diramato l'avviso di deposito degli atti inerenti alla variante non sostanziale n. 5 al vigente strumento urbanistico.

Rilevato che la struttura Pianificazione territoriale dell'Assessorato Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio, con nota in data 14.12.2022, prot. n. 12828/TP, acquisita agli atti dell'ente in data 20.12.2022 al prot. n. 10246, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, le seguenti osservazioni, richiedendo al Comune di apportare le dovute modifiche per l'atto di approvazione:

- **Punto a.4 Inserimento altre destinazioni d'uso turistiche nella sottozona "Bd3 Bieltschoke" campeggio Gressoney: art. 10 c. 9 lett. a (albergo), g (affittacamere)":**

Si evidenzia che nella Relazione illustrativa la Tabella B10 (riferita alla sottozona "Bd3 Bieltschoke") del comma 2, dell'art. 46 delle NTA proposta in variante non prevede, per un chiaro errore materiale, lo stralcio della lettera b) (RTA), del comma 9, dell'art. 10 delle NTA come invece correttamente evidenziato a pag. 3 dello stesso documento. Si chiede, pertanto, al Comune di aggiornare in tal senso la tabella oggetto di variante.

- **Punto a.11 sottozona "Ee9 – Goversee" inserire nelle NTA una destinazione per consentire la realizzazione di una struttura per il noleggio di biciclette e la realizzazione di un percorso ciclabile:**

Con riferimento a tale punto di variante, volto ad inserire una destinazione d'uso funzionale alla "realizzazione di una struttura per il noleggio di biciclette e la realizzazione di un percorso ciclabile" nell'ambito della sottozona "Ee9 – Goversee", ricordato che nel contesto del procedimento di verifica di assoggettabilità a procedura di VAS la scrivente Struttura ne aveva richiesto lo stralcio a meno di diverso orientamento del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, si evidenzia che in quella stessa sede il Dipartimento medesimo non ha fornito valutazioni negative e che ha successivamente espresso parere positivo ai sensi del c. 2, dell'art. 16, della l.r. 11/1998 ai fini dell'adozione della variante in oggetto. Si prende atto, pertanto, della positiva posizione assunta dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali in merito al punto di variante.

Visto quanto esposto dal Comune nella Relazione illustrativa: *"La nuova attività proposta [...] si configura tra le piccole attività private, che si presta ad una gestione sostenibile del suolo, senza ulteriore consumo dello stesso che non verrà asfaltato o impermeabilizzato o edificato con nuove infrastrutture fisse. I privati non hanno intenzione di infrastrutturare in modo permanente l'area e hanno concordato gli interventi previsti con gli uffici regionali competenti per i beni culturali a cui dovranno richiedere il parere sul progetto"*.

Pertanto, da un punto di vista urbanistico, al fine di rendere coerente la norma in funzione delle specifiche esigenze esposte dal Comune e di escludere, ai sensi dell'art. 14, Comma 3, let. 3) della l.r. 11/1998, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato, si chiede di inserire una nota "NB1" in calce alla tabella EE8 dell'articolo 53 delle NTA con il seguente testo: *"La destinazione d'uso di cui al comma 12, let. F) dell'art. 10 è ammessa solo per l'attività di "noleggio biciclette e percorso ciclabile" ed è esclusa la possibilità di interventi di nuova costruzione e di impermeabilizzazione del suolo"*.

Dato atto che la sopra nota in data 14.12.2022, prot. n. 12828/TP della struttura Pianificazione territoriale dell'Assessorato Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio, ha rammentato, a titolo collaborativo, al Comune che la variante non sostanziale in oggetto dovrà essere approvata entro sei mesi dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della l.r. 11/1998,

richiedendo altresì la trasmissione degli elaborati informatici successivamente all'atto di approvazione.

Precisato che l'art. 16, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 11/1998, recita quanto segue:

“4. Il Comune si pronuncia sulle osservazioni formulate ai sensi del comma 3 e dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante non sostanziale; le modifiche introdotte a seguito del loro recepimento non sono soggette a nuova pubblicazione.

5. La variante non sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione del Comune. La deliberazione medesima è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.

6. Entro trenta giorni dall'approvazione della variante non sostanziale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante non sostanziale approvata, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale”.

Visto l'art. 20 (Misure di salvaguardia), comma 4, della legge regionale 11/1998, il quale prevede che la variante non sostanziale debba essere approvata entro sei mesi dalla sua adozione, pena la decadenza della stessa.

Evidenziato che il professionista incaricato, arch. Solange Coquillard, per la stesura della variante non sostanziale di cui trattasi, a seguito della trasmissione da parte del Comune della nota sopra citata riguardanti le osservazioni formulate al procedimento in esame, ha provveduto ad apportare i conseguenti adeguamenti della variante non sostanziale n. 5 al vigente PRG recependo le richieste formulate e ha trasmesso a questo ente i documenti di seguito elencati, acquisiti in data 27.12.2022, con nota prot. n. 10399:

- Relazione VNS n. 5;
- Relazione RP VNS n. 5;
- NTA aggiornate alla VNS n. 5;
- SERILO aggiornato alla VNS n. 5;
- Tavole prescrittive P4c3, P4c4, P4b1, P4b2, P3c3, P3b1.

Richiamato lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consigliere n. 9 del 2 aprile 2020, entrato in vigore in data 5 maggio 2020 e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, che attribuisce al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera l) (“adozione dei piani territoriali e urbanistici”) della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, la competenza in merito all'approvazione dei piani urbanistici, ivi comprese le relative varianti.

Udito pertanto il Sindaco Mattia Alliod illustrare il contenuto dell'atto in esame, in particolare precisando che durante il periodo di pubblicazione e di deposito in pubblica visione della deliberazione di adozione, in data 10.11.2022, della variante in questione non sono pervenute osservazioni oltre quelle inoltrate dalla struttura Pianificazione territoriale dell'Assessorato Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio con nota in data 14.12.2022, prot. n. 12828/TP. Il Sindaco precisa che le osservazioni formulate sono state interamente recepite dal professionista incaricato per la redazione della variante urbanistica, per cui è possibile procedere all'approvazione ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 11/1998.

Rilevato che il consigliere Chiavenuto Luigi, richiedendo di poter intervenire anche in qualità di ex Sindaco dell'ente, in merito alle varianti riguardanti la sottozona “Cd2 – Welde” inserite nella variante non sostanziale n. 5 al vigente PRG precisa come tali modifiche siano state prese in carico dall'Amministrazione precedente, a partire dal mese di febbraio 2020, con incarico conferito al professionista Arch. Solange Coquillard con determinazione del settore tecnico n. 97 del 13.07.2020. Il consigliere rileva inoltre come l'Amministrazione in carica abbia dato continuità alla procedura inerente la variante in esame, integrandola con nuovi punti determinati dall'attività di programmazione dell'ente, mantenendo per la sottozona “Cd2 – Welde” quanto già previsto dall'Amministrazione uscente.

Udito il Sindaco confermare che l'Amministrazione in carica ha portato a termine le procedure riguardanti le varianti non sostanziali allo strumento urbanistico (n. 4 e n. 5), i cui rispettivi incarichi erano stati conferiti dalla precedente Amministrazione, provvedendo ad approvare, con

deliberazione consiliare n. 26 del 07.10.2021 la VNS n. 4 e ad integrare i punti oggetto della VNS n. 5, mantenendo, tra l'altro, le previsioni di variante per la sottozona "Cd2 – Welde".

Considerato che la variante non sostanziale n. 5 al PRG di cui trattasi risulta coerente con le norme del P.T.P.

Dopo breve esame e discussione in merito al contenuto della variante urbanistica in esame.

Richiamati:

- la legge regionale 06.04.1998, n. 11, recante "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta";
- la legge regionale 10.04.1998, n. 13, recante "Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)";
- la legge regionale [26 maggio 2009, n. 12](#), recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009";
- la legge regionale 07.12.1998, n. 54, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 02.04.2020, entrato in vigore il 05.05.2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 in data 10.11.2020, in vigore dal 17.12.2020;
- il regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 12 in data 07.05.2012 e le modifiche apportate con deliberazione consiliare n. 20 del 30.06.2022.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il responsabile del servizio finanziario, ha dichiarato l'ininfluenza del parere di regolarità contabile, articolo 3 comma 3 punto b4 del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".

Ritenuto sussistere le motivazioni per procedere all'approvazione della variante non sostanziale n. 5 al PRG, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

Procedutosi a votazione palese espressa per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

Presenti: n. 8
Assenti: n. 3
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 8
Contrari: n. 0
Astenuiti: n. 0

Visto l'esito della votazione, il Consiglio comunale

D E L I B E R A

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, la variante non sostanziale n. 5 al PRG del Comune di Gressoney-Saint-Jean descritta negli elaborati allegati predisposti dall'arch. Solange Coquillard, che formano parte integrante del presente atto.
3. **Di demandare** all'ufficio tecnico comunale l'attivazione, ai fini dell'efficacia della variante non sostanziale n. 5 al PRG, delle procedure previste dall'articolo 16, commi 5 e 6 della legge regionale 11/1998, consistenti nella pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente atto e nella trasmissione del medesimo, entro 30 (trenta) giorni,

unitamente agli atti della variante, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

4. **Di dare atto** della coerenza al P.T.P. della presente variante non sostanziale allo strumento urbanistico.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(F.to : Mattia ALLIOD)

IL SEGRETARIO
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

Il responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di contabilità.

Rilascia il parere favorevole di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. A) del vigente Regolamento di contabilità.

Dichiara, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. B), punto B1 del regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Il Responsabile del servizio finanziario
(F.to Viola JACCOND)

Il responsabile del servizio interessato, esprime il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

Il Responsabile del servizio interessato
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

Il Segretario esprime il parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Gressoney-Saint-Jean, lì 29/12/2022

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 30/12/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 30/12/2022

Il Responsabile
(F.to Viola Jaccond)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 30/12/2022

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean, li 30/12/2022

Il Segretario
(Stefania ROLLANDOZ)